

L'Assessore

Data: 08 FEB. 2017
Protocollo 146/ARB
Classificazione: 1.50.40.3/2017

Alla Città Metropolitana di Torino
Alle Province
Ai Comuni
Alle Unioni dei comuni
Alle Unioni Montane
Agli Enti Parco
Al C.A.L. (Consiglio Autonomie Locali)
Ai membri del comitato tecnico forestale
Alle Commissioni locali per il paesaggio (c/o i
rispettivi Comuni, Unioni di Comuni e Unioni
montane)
Alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e
paesaggio
Agli Ordini/Collegi professionali (agronomi e forestali,
agrotecnici, architetti, ingegneri, geometri)

pc, a
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e
Logistica.
Direzione Ambiente e Territorio
Direzione Agricoltura

Oggetto: Regolamento 2/R/2017 (*Attuazione dell'articolo 3, comma 3ter, della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 - Gestione e promozione economica delle foreste*) e Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione (DGR 23-4637 del 6.2.2017).

Buongiorno,

con la presente si comunica che in data 23.1.2017 è stato emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) il **Regolamento regionale 2/R recante "Attuazione dell'articolo 3, comma 3ter, della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)"** (allegato A), in vigore dal 10.2.2017.

Al riguardo si rammenta che la normativa regionale forestale (l.r. 4/2009) definisce cosa:

- è un bosco (art. 3 comma 1);
- è assimilato ad un bosco (art. 3, comma 2);
- non è considerato bosco (art. 3, comma 3 e comma 3bis).

In particolare l'art. 3, comma 3bis, individua tra le porzioni di territorio ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco anche le seguenti fattispecie:

- a) i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;
- b) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;

- c) i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola;
- d) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.

Il Regolamento 2/R/2017 dettaglia tali fattispecie e definisce modalità e criteri per la loro applicazione, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 3ter della legge forestale; si precisa che con l'entrata in vigore di tale Regolamento è superata la Circolare 2/AGR/URB del 18.2.2014 (*Definizione di bosco: applicazione dell'art. 3, comma 3bis della l.r. 4.2009*).

Nello specifico sarà possibile da parte di Comuni o di loro forme associative, anche su istanza di parte, provvedere alla perimetrazione delle fattispecie di cui alle lettere a), c) e d), sulla base di studi e analisi di professionisti abilitati nelle discipline forestali, agronomiche e paesaggistiche.

Tali perimetrazioni, deliberate dai rispettivi Consigli, dovranno successivamente essere trasmesse al Settore Foreste che, sulla base di un'istruttoria forestale del Settore tecnico regionale territorialmente competente e del parere del Settore Territorio e Paesaggio (rilasciati entro 30 gg dalla richiesta del Settore Foreste), predisporrà, entro 90 gg., il provvedimento di Giunta regionale sulla conformità della proposta di perimetrazione rispetto al Regolamento 2/R/2017 ed agli strumenti di pianificazione vigenti.

Analogamente, nelle more della perimetrazione sopra descritta, il Comune potrà trasmettere al Settore Foreste la richiesta di parere in merito ad interventi puntuali che abbiano già acquisito l'assenso della locale commissione paesaggio, ove esistente. Il Settore Foreste ed il Settore Territorio e Paesaggio redigeranno, entro 90 gg., il parere sulla sussistenza delle fattispecie di cui all'art. 3, comma 3 bis, lettere a), c) e d) della l.r. 4/2009, basandosi, ove necessario, sull'istruttoria forestale del Settore tecnico regionale territorialmente competente, da rilasciarsi entro 30 gg dalla sua richiesta.

Per maggiori approfondimenti si suggerisce l'utilizzo del sito web regionale, sezione "*Il bosco e le sue funzioni*" e, nello specifico, la seguente pagina

www.regione.piemonte.it/foreste/it/foreste/bosco/2-non-categorizzato/1094

Con la presente nota si informa inoltre che con DGR 23-4637 del 6.2.2017 è stato approvato, in attuazione dell'art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009, il documento "**Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione**".

Senza entrare nel dettaglio del provvedimento cui si rimanda (allegato B), si segnala che:

- per consentire la piena conoscenza e diffusione dello stesso, tale disciplina si applicherà dal 1° marzo 2017, con riferimento alla data di richiesta dell'autorizzazione paesaggistica;
- la trasformazione del bosco, di norma vietata, è consentita in presenza delle autorizzazioni previste (paesaggistica, idrogeologica, valutazione d'incidenza, ecc);
- salvo deroghe (art. 19, comma 7), è prevista una compensazione fisica o monetaria della superficie forestale trasformata;
- tale compensazione comprende quella connessa al vincolo idrogeologico, ove prevista;
- nel caso di compensazione fisica vi è l'obbligo di un deposito cauzionale a garanzia della sua corretta esecuzione;
- il calcolo economico della compensazione, sia fisica che monetaria, è legato al valore del bosco trasformato e alla reversibilità dell'intervento di trasformazione.

Attualmente è in via di sviluppo un applicativo informatico ad hoc per la presentazione e gestione delle trasformazioni, strumento virtuoso in linea con gli obiettivi di **dematerializzazione** e di efficienza nella conduzione dei procedimenti amministrativi dell'Ente. Nell'attesa dell'entrata in funzione dell'applicativo, è previsto l'utilizzo del modello di **autocertificazione** e dichiarazione d'atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 (allegato C) che il richiedente deve trasmettere ai Settori tecnici regionali territorialmente competenti almeno 15 gg. prima dell'avvio della trasformazione, anche nei casi in cui la compensazione non sia dovuta; per agevolare la sua compilazione è stata predisposta una nota di supporto (allegato D).

L'occasione è propizia per segnalare che:

- l'autorizzazione paesaggistica, richiamata nell'autocertificazione, non costituisce l'elemento centrale nelle procedure di trasformazione boschiva: è la trasformazione boschiva che determina l'obbligo di compensazione previsto dall'art. 19, comma 4 e non l'autorizzazione paesaggistica, la cui richiesta non dovrà più essere accompagnata dal progetto di intervento compensativo, ove dovuto;

- il Comunicato di questo Assessorato avente per oggetto "Autorizzazione paesaggistica alla trasformazione di aree forestali - Chiarimenti" pubblicato sul BURP n. 32 del 7 agosto 2014 si intende superato.

È possibile visionare la documentazione e i relativi approfondimenti sul sito web, alla pagina www.regione.piemonte.it/foreste/it/tutela/trasformazione.html

Per consentire la piena conoscenza di quanto sopra esposto si rimanda ad una serie di incontri che si terranno sul territorio regionale, oggetto di successive comunicazioni.

Infine, si indicano al termine della presente i riferimenti degli uffici regionali competenti.

Cordiali saluti

Alberto VALMAGGIA



Per informazioni è possibile fare riferimento ai seguenti Settori regionali:

Foreste

email: foreste@regione.piemonte.it

PEC: foreste@cert.regione.piemonte.it

C.so Stati Uniti, 21 - 10128 Torino | tel. 011.432.1223 | fax 011.432.5910

Referente: Valerio Motta Fre tel. 011-4324490

Territorio e Paesaggio

email: valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

email: valorizzazione.paesaggio@cert.regione.piemonte.it

C.so Bolzano, 44 - 10121 Torino | tel. 011.4321378 | fax 011.4325183

E' inoltre possibile fare riferimento ai seguenti Settori Tecnici regionali territorialmente competenti:

Area Metropolitana di Torino

email: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it

PEC: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

C.so Bolzano, 44 - 10121 Torino | tel. 011-432.1405 | fax 011-432.2826

Alessandria e Asti

email: tecnico.regionale.AL_AT@regione.piemonte.it

PEC: tecnico.regionale.AL_AT@cert.regione.piemonte.it

Piazza Turati, 4 15121 ALESSANDRIA | tel. 0131.577111 | fax 0131.232801

Biella e Vercelli

email: tecnico.regionale.BI_VC@regione.piemonte.it

PEC: tecnico.regionale.BI_VC@cert.regione.piemonte.it

Via F.lli Ponti, 24 - 13100 Vercelli | tel. 0161.283111 | fax 0161.215785

Via Quintino Sella, 12 - 13900 Biella | Tel.015-8551511 | Fax 015-8551560

Cuneo

email: tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it

PEC: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

C.so Kennedy, 7/bis - 12100 Cuneo | tel. 0171.321911 | fax.0171.602084

Novara e Verbania

email: tecnico.regionale.NO_VB@regione.piemonte.it

PEC: tecnico.regionale.NO_VB@cert.regione.piemonte.it

Via Mora E Gibin, 4 - 28100 Novara | tel. 0321.666111 | fax 0321-666121 (Sede principale)

Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania | Tel. 0323-509349 | Fax: 0323-509326

Via Romita, 13bis - 28845 Domodossola | Tel. 0324-226811 | Fax: 0324-226861/67

